



COMUNE DI OZZERO

REGOLAMENTO

MERCATO CONTADINO A KM. 0  
“GUSTICINO”

PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI  
AGRICOLI

## **SOMMARIO**

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Partecipazione**
- Art. 3 - Comitato di gestione del mercato**
- Art. 4 - Organizzazione e gestione**
- Art. 5 - Presentazione delle domande**
- Art. 6 - Ulteriori condizioni di partecipazione**
- Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi**
- Art. 8 - Caratteristiche dei posteggi**
- Art. 9 - Calendario del mercato e orari**
- Art. 10 - Utilizzo del mezzo**
- Art. 11 - Modalità di recesso**
- Art. 12 - Quota di partecipazione**
- Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico**
- Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie**
- Art. 15 - Attività collaterali**
- Art. 16 - Sanzioni**
- Art. 17 - Sospensione temporanea o spostamento del mercato**

## **Art. 1 - Finalità**

Il Comune di Ozzero istituisce per il periodo compreso tra il 23 MARZO E il 31 DICEMBRE 2014, un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, denominato "MERCATO CONTADINO GUSTICINO"

L'istituzione del mercato ha lo scopo di :

- 1) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 6) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- 8) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Il mercato si svolgerà la **IV domenica del mese**, in Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

## **Art. 2 - Partecipazione**

Possono partecipare al mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nella Provincia di Milano o nel Parco del Ticino.

### **Art. 3 - Comitato di gestione del mercato**

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato potranno essere svolte da un Comitato di gestione, promosso dall' Amministrazione Comunale.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato;
- b) la partecipazione degli operatori;
- c) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- d) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- e) il controllo della qualità delle produzioni e dei prezzi;
- f) relazione con il soggetto gestore del mercato.

Il Comitato di gestione è composto da:

1. un rappresentante del Comune;
2. un rappresentante del soggetto gestore;
3. un rappresentante di slow – food.

I rappresentanti del Comitato di gestione restano in carica per la durata della sperimentazione.

Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su invito di un rappresentante dei Comuni, e ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti.

### **Art. 4 - Organizzazione e gestione**

La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato sarà affidata ad un soggetto gestore individuato dal Comune, sentite le Associazioni professionali agricole.

Per la scelta del soggetto gestore costituirà titolo preferenziale:

- a) essere espressione delle associazioni agricole, singole o associate, maggiormente rappresentative;
- b) avere maturato significative esperienze nella gestione di mercati agricoli di eventi o altre attività di

promozione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli in ambito provinciale, regionale o nazionale.

Il soggetto gestore opererà in relazione e collaborazione con il Comitato di gestione ed avrà l'obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente Regolamento avuto riguardo a:

- a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
- b) predisposizione della graduatoria delle aziende partecipanti;
- c) gestione del rapporto con gli operatori;
- d) controllo della qualità delle produzioni;
- e) controllo dei prezzi;
- f) promozione del mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli

#### **Art. 5 - Presentazione delle domande**

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli, dovranno presentare domanda al soggetto gestore.

Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente Regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:

- a) anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- b) dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali previsti dal comma 6 del citato art.4;
- c) la descrizione delle attività aziendali;
- d) l'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- e) la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- f) eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta dei propri prodotti negli ultimi due anni.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro la data individuata dal soggetto gestore.

Il gestore valuterà le caratteristiche delle singole aziende e le condizioni della loro partecipazione redigendo una graduatoria delle aziende che hanno presentato la domanda.

La graduatoria sarà resa pubblica e sarà valida per l'intero periodo sperimentale.

Le aziende riceveranno comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del soggetto gestore.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

La partecipazione al mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.Lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004.

#### **Art. 6 - Modalità di partecipazione**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli gli imprenditori agricoli e i trasformatori alimentari che rispettino le seguenti condizioni:

- a) i prodotti agricoli devono provenire esclusivamente dall'azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, i cui terreni abbiano sede nel territorio della Provincia di Milano o nell'ambito del Parco del Ticino, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- b) Le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale, di cui alla domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole milanesi ovvero con sede nel territorio del Parco del Ticino e che il ricorso abbia carattere stagionale, limitato nel tempo, per le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato, al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato. I prodotti trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà presentare apposita autocertificazione circa l'origine aziendale della materia prima.
- c) Nell'organizzazione del mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.
- d) L'eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, dovranno essere autorizzati dal soggetto gestore, in accordo con il comitato di gestione.
- e) Gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
- f) L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Al soggetto gestore viene concessa la facoltà di vendere prodotti alimentari derivati da attività industriale o artigianale, rispondente ai principi di cui all'art. 1, purchè provenienti dal territorio .

### **Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi**

Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben esposti, fornendo indicazioni utili e corrette, anche sulle etichette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni mensili da parte del soggetto gestore.

### **Art. 8 - Caratteristiche dei posteggi**

Il mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli prevede un numero massimo dei posteggi disponibili pari a 10. Durante il periodo di minor produzione, in accordo con il Comitato di Gestione, il numero di posteggi potrà essere ridotto. Il numero dei posteggi non dovrà comunque essere inferiore a 5.

Ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq. 15.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.

Nell'ambito dello spazio riservato al mercato potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.).

La gestione di questi spazi è affidata al gestore del mercato, il quale provvederà a predisporre la planimetria, indicante i posteggi e la loro dislocazione.

### **Art. 9 - Calendario del mercato e orari**

- Il mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli si svolgerà la IV domenica del mese in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

Il mercato osserverà il seguente orario:

- a) dalle ore 7.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - esposizione e vendita al pubblico;
- c) dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - ricarica merce , pulizia e sgombero dell'area.

#### **Art. 10 - Utilizzo del mezzo**

Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati secondo le indicazioni fornite dal soggetto gestore.

Agli espositori sarà garantita la possibilità di parcheggio nelle zone limitrofe all'area del mercato.

#### **Art. 11 - Modalità di recesso**

L'assegnazione dei posteggi ha validità per tutto il periodo sperimentale.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni. La mancata partecipazione, per due volte, al mercato comporterà l'esclusione dal mercato per tutto il restante periodo sperimentale, salvo quanto previsto nel comma successivo.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.
- 4) Altre cause debitamente documentate.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al soggetto gestore.

#### **Art. 12 - Condizioni di partecipazione**

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente Regolamento ed al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

La partecipazione al mercato prevede il pagamento di una quota di € 7,00 a settimana per ciascun stallo.

Il soggetto gestore avrà l'obbligo di garantire gli adempimenti relativi ai pagamenti della TOSAP/COSAP.

Costi relativi alle iniziative di promozione o collaterali saranno concordate dal soggetto gestore direttamente con gli operatori.

Ogni azienda sarà tenuta ad esporre un cartello fornito dal gestore con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene.

### **Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico**

L'area del posteggio e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

### **Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie**

L'attività del mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

All'interno del mercato, è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

### **Art. 15 - Attività collaterali**

All'interno del mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e del Parco del Ticino e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food , produzioni dop ecc.)

E' prevista la possibilità di partecipare al mercato da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, operanti al di fuori dell'ambito provinciale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione di terreni confiscati o sequestrati ai sensi della legge 109/96.

### **Art. 16 – Sanzioni**

Il Comune ,ai sensi dell'art. 3 comma 3, del **D.M.** 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente Regolamento e nei regolamenti comunali applicabili.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

La sanzione sarà irrogata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

In caso di più violazioni del presente Regolamento, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.

### **Art. 17 – Sospensione temporanea o spostamento del mercato**

E' facoltà di ogni Comune sospendere o trasferire in altra sede il mercato per motivi di ordine pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili



**COMUNE DI OZZERO**  
**Provincia di Milano**

---

P.zza Vittorio Veneto, 2 - tel. 02 9400401 - fax. 02 9407510 - C.A.P. 20080 - c.f. - P.IVA 04935070153

---

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 05/03/2014, e pubblicato contestualmente all'Albo Pretorio del Comune dal 17/03/2014 al 01/04/2014.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Il suddetto atto è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 02/04/2014 al 17/04/2014, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, senza opposizioni o reclami.

Ozzero, lì 23/04/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Paolo Pepe)